

LA RIFORMA DELLO SPORT AI BLOCCHI DI PARTENZA

di SALVO SPINELLA

Dal primo gennaio 2022 entrano in vigore le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 36/2021, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37, riguardanti il tema del lavoro sportivo, che si applicheranno a decorrere dal 31 dicembre 2023.

Dunque, salvo eventuali proroghe decise all'ultimo minuto dal Governo, dal primo gennaio 2022 entreranno in vigore importanti novità nella norme da applicare al mondo sportivo.

Con la riforma viene riconosciuto il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva e l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata vengono considerati strumenti idonei a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie.

Gli enti sportivi dilettantistici, dal primo gennaio 2022, potranno assumere esclusivamente la forma giuridica di associazione sportiva priva di personalità giuridica, associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, società a responsabilità limitata e società per azioni e potranno assumere anche la qualifica di ente del terzo settore e di impresa sociale. Dunque sparisce quale forma giuridica utilizzabile quella della cooperativa sportiva dilettantistica con la conseguenza che tutte le cooperative sportive dilettantistiche, se vorranno continuare ad applicare le norme fiscali e previdenziali tipiche del settore sportivo, dovranno, entro il 31 dicembre di quest'anno, trasformarsi in una delle forme giuridiche sopra citate.

L'articolo 7 del decreto legislativo si occupa della forma e dei contenuti dell'atto costitutivo e dello statuto delle ASD e delle SSD senza particolari differenze rispetto alla normativa prevalente.

Viene prevista la possibilità, per le Società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società a responsabilità limitata o società per azioni dilettantistica, di poter destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. È inoltre prevista, sempre per le Società sportive dilettantistiche la possibilità di rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventual-

mente rivalutato o aumentato nei limiti di cui si è detto per la distribuzione e degli utili e/o avanzi.

LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Le ASD e le SSD potranno esercitare attività diverse da sportive a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali.

Il riconoscimento ai fini sportivi per le associazioni e le società sportive dilettantistiche avverrà attraverso le

Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva. La riforma cancella il Registro del CONI ed introduce il nuovo registro tenuto presso il Dipartimento dello sport con la conseguenza che la certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta dalle ASD società e associazioni sportive, avverrà mediante l'iscrizione al predetto Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche i cui dati verranno trasmessi annualmente all' Agenzia delle Entrate.

Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle società e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto.

Altra novità da non sottovalutare è che il tesserato instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva.

Sui Direttori di gara la riforma prevede che il loro reclutamento, la loro formazione e la loro designazione compete esclusivamente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Infine viene riconosciuta la figura del chinesologo di base, del chinesologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesologo sportivo e del manager dello sport prevedendo in molti casi la loro presenza durante lo svolgimento delle attività motorie e sportive. ●



Siciliano di Catania, Salvatore Bartolo Spinella è dottore commercialista. È vicepresidente Vicario dello CSAIn e ha inoltre la responsabilità di tesoriere. Fra gli altri numerosi incarichi è revisore dei conti della Federturismo Confindustria